

COMUNICATO UFFICIALE N.17

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott. Alessandro Guarnaschelli, Avv. Massimo Argirò, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO SERIE A1/M DEL 5/6-12-2009 e A2/M DEL 8-12/2009

A) A CARICO TESSERATI

AMMONITI

SAVANI CRISTIAN (RPA LUIGI BACCHI.IT PG)

CRICCA MANUELE (PALLAVOLO PADOVA)

B) A CARICO SODALIZI

BREBANCA LANNUTTI CUNEO – Multa di € 180,00 perché il pubblico locale, durante la gara, rivolgeva ripetuti cori offensivi all'indirizzo di un atleta della squadra avversaria.

GHERCARTOEDITRATOS PG – Multa di € 80,00 per inadeguatezza del servizio asciugatura, recidiva.

NAVA GIOIA VOLLEY BA – Multa di € 250,00 perché al termine della gara alcuni tifosi locali, rivolgevano ripetute frasi offensive all'indirizzo del 1°arbitro, plurirecidiva.

PALL.REIMA CREMA – Multa di € 60,00 perché gli spettatori al seguito in una occasione, durante la gara, rivolgevano frasi ingiuriose all'indirizzo di un giocatore della squadra avversaria, plurirecidiva.

C) OMOLOGHE

GARA DEL 29/11/09 MARCEGAGLIA RAVENNA – CANADIENS MANTOVA

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Canadiens Mantova;

- rilevato che nel corso del 2°set sul punteggio 19/22 per la società Marcegaglia Ravenna, il 1°allenatore della società reclamante chiedeva il 1°tempo di riposo, mediante l'avvisatore acustico, contemporaneamente al fischio del 1°arbitro che autorizzava la ripresa del gioco;

- che contestualmente alla richiesta del 1°allenatore, il 2°arbitro autorizzava, fischiando, il tempo di riposo;

- che il 1°arbitro, ciò nonostante ordinava la ripresa del gioco senza fischiare nuovamente l'autorizzazione al servizio;

- che gli atleti avviatisi verso la panchina rientravano repentinamente sul terreno di gioco e ricevevano il servizio, ma, dopo la ricezione venivano sanzionati dal direttore di gara con un fallo di posizione;

- che quindi la società Canadiens Mantova proponeva reclamo contestando la decisione del 1°arbitro e chiedeva, ritenuta l'irregolarità della gara, la sua ripetizione;

- che il G.U.F., dovendo decidere sul reclamo chiedeva un supplemento di rapporto arbitrale per avere opportuni chiarimenti;

- che completata l'istruttoria:

OSSERVA

Il 1°arbitro ha dichiarato nel supplemento, che ha pari dignità probatoria del rapporto, di avere autorizzato il servizio dopo aver visto l'allenatore del Canadiens Mantova tornare verso il campo, allontanandosi dall'avvisatore. Ha altresì dichiarato di non aver udito il fischio del 2°arbitro, ma solo la sirena dell'avvisatore, peraltro successivamente al proprio fischio di inizio.

La fattispecie sottoposta al vaglio del G.U.F., deve essere disciplinata dalle norme 23.2.1 e seguenti delle Regole di Gioco, secondo le quali le decisioni adottate dal 1°arbitro sono definitive, avendo questi, tra l'altro, il potere di annullare le decisioni degli altri componenti del collegio; ha infine autorità per decidere ogni questione concernente il gioco; ne consegue che non avendo udito, come ammette, il fischio del 2°arbitro, la sua decisione insindacabile di riprendere il gioco non può essere censurata, non essendo egli tenuto a fischiare nuovamente per la ripresa del gioco.

Le richiamate norme delle Regole di Gioco costituiscono un insuperabile sbarramento per il collegio arbitrale. La richiesta impropria della società, anche se autorizzata dal 2°arbitro, è stata quindi correttamente respinta e la decisione del direttore di gara deve essere confermata.

Circa il fallo di posizione sanzionato dal direttore di gara si osserva che tale potere può essere avvocato dal 1°arbitro proprio sulla base delle citate Regole di Gioco, attesa altresì l'evidenza del fallo commesso.

DELIBERA

di respingere il reclamo proposto dalla società Canadiens Mantova, omologando l'incontro con il risultato conseguito sul campo e di incamerare la relativa tassa.

Affisso in Roma il 10 dicembre 2009

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to AVV.MASSIMO PETTINELLI
F.to La Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo**